



## XI LEGISLATURA

## ATTI AULA

### Mozione n. **88**

“Sul possibile impiego dei richiedenti asilo per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed in attività di formazione per il loro inserimento lavorativo”

**Revelant, Colautti, Piccin, Sibau, Ziberna, Novelli, Dipiazza, De Anna, Zilli, Cargnelutti, Tondo, Riccardi, Marini, Santarossa, Ciriani, Dal Zovo, Barillari**

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

PREMESSO che il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione; infatti l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede che *<<lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge>>*;

PREMESSO altresì che in Italia il diritto di asilo è oggi disciplinato dal decreto legislativo n. 251/2007, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla legge 24 luglio 2009 n. 94;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta normativa, vengono sottoposti a tutela con la concessione del diritto di asilo, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Questi ultimi vengono identificati come persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto, in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero soggiacerebbero ad una minaccia grave e individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante e/o dovuta a un conflitto armato interno o internazionale;

ATTESO che per finanziare gli interventi di solidarietà e di mantenimento dei richiedenti asilo è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato a finanziare le iniziative degli enti locali;

RILEVATO che il Fondo suddetto è alimentato da:

- apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno;
- assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;
- donazioni private;

RILEVATO altresì che le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno e sono destinate alle iniziative di comuni e province in misura non superiore

all'80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale (artt. 1-sexies e 1-septies decreto-legge 416/1989);

PRESO ATTO che, a fronte dei numerosi conflitti bellici in atto nell'area del Medio oriente e dell'Africa nord-occidentale, il flusso di migranti verso la nostra penisola è notevolmente aumentato comportando per il Governo l'assunzione di impegni finanziari di rilevante entità, sia per la predisposizione di misure atte al salvataggio delle imbarcazioni che per l'accoglienza dei profughi stessi sul territorio nazionale, tralasciando i costi dovuti al contrasto delle azioni criminose e clandestine da parte degli scafisti;

CONSIDERATO che sinora l'Unione europea non si è fatta carico degli oneri conseguenti agli interventi sopradescritti, lasciando che fosse il nostro paese a sobbarcarsi quasi totalmente delle spese conseguenti al fenomeno immigrazione;

VALUTATO che, nel breve periodo, non è facile intravedere una politica comunitaria finalizzata a compensare i costi e il dispendio di risorse finanziarie tra i Paesi membri per fronteggiare i crescenti flussi migratori verso l'Europa;

CONSIDERATO che con lo "status di rifugiato" si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana e che il titolare dello status può anche partecipare ai concorsi pubblici con le stesse modalità e limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea;

VISTO che il soggetto richiedente asilo ha diritto a ricevere, da parte dell'ente locale ospitante, un'indennità statale di 34,60 euro al giorno, a copertura delle spese per il vitto e l'alloggio;

ATTESO che il criterio di ripartizione dei richiedenti asilo, adottato dal Ministero dell'Interno a livello nazionale per singola regione, avviene in percentuale al totale della popolazione ivi residente e che tale criterio non sempre viene rispettato, anzi ora, dagli ultimi dati, risulta che in regione la percentuale di richiedenti asilo, in proporzione alla popolazione insistente sul suo territorio, è pari al 2%;

RILEVATO che, approssimativamente, l'indennità su indicata, moltiplicata per mille presenze (quelle attuali sul territorio regionale), inciderebbe per una cifra pari a 34.600 euro al giorno, per oltre 1 milione al mese e, all'incirca, per 13 milioni di euro in un anno;

Tutto ciò premesso;

impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale

- 1) ad intercedere presso il Ministero competente affinché prenda in considerazione la possibilità di modificare la normativa in materia di immigrazione e in particolare quella sui richiedenti asilo, prevedendo, a compensazione delle spese di ospitalità e di mantenimento sostenute dalle comunità locali che li accolgono, l'impiego degli stessi:
  - a) per lo svolgimento di lavori socialmente utili, previa adeguata formazione;

- b) per attività che li coinvolgano e li rendano partecipi della Comunità, facendoli sentire utili e garantendone così la dignità.

Presentata alla Presidenza il 28/11/2014